

N. 00234/2015 REG.PROV.CAU.

N. 04813/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2014, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Diocesi di Teano - Calvi, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Ruggiero, con  
domicilio eletto presso Roberto Matarazzo in Napoli, Via Toledo, 106;

*contro*

**Comune di Pignataro Maggiore** in persona del Sindaco p.t., rappresentato e  
difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Stefano Caserta in  
Napoli, Via del Parco Margherita n. 34; Sindaco del **Comune di Pignataro  
Maggiore**;

*nei confronti di*

Domenico Adduce;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'ordinanza sindacale n. 102/2014 emessa dal Sindaco del **Comune di Pignataro Maggiore** avente a oggetto l'esecuzione di idonei interventi di consolidamento nella cappella S. Giorgio - area cimiteriale per l'imminente pericolo caduta calcinacci e rischio crollo della parete e feretri in essa contenuti; e, con motivi aggiunti depositati il 13.01.2015:

- dell'ordinanza sindacale n. 111 del 28.10.2014 (di Registro Generale) e n. 33 Registro Interno del 28.10.2014 emessa dal Sindaco del **Comune di Pignataro Maggiore** e notificata alla Diocesi di Teano-Calvi nella persona dell'Ordinario Diocesano in data 31 ottobre 2014 (e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente) con la quale ha ordinato al legale rappresentante della Confraternita di San Giorgio con sede in Pignataro Maggiore (Ce) asseritamente indicato nella persona dell'Ordinario diocesano S.E. il Vescovo della diocesi di Teano-Calvi Mons. Arturo Aiello, ad horas e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica dell'atto l'esecuzione di idonei interventi di consolidamento e/o di demolizione della parete della Cappella di S. Giorgio confinante col canale scolatoio pubblico di acque reflue;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del **Comune di Pignataro Maggiore** in persona del Sindaco p.t.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la complessità della questione richiede un approfondimento proprio della fase di merito;

Vista nota, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti e adempimenti, indirizzata dalla Diocesi ricorrente agli organi comunali in data 5.09.2014;

Valutato il pericolo all'incolumità pubblica derivante dall'omesso intervento di consolidamento della cappella nell'area cimiteriale, salva rivalsa della parte ricorrente all'esito del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare di cui in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)